

COMUNE DI MEZZANO

REGOLAMENTO

DEI BENI

DI USO CIVICO



Nb.: in giallo sono evidenziate le modifiche approvate con delibera consiliare n° 19 del 27/5/2011.-

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Richiami normativi
- ART. 2 Ambito territoriale di applicazione
- ART. 3 Diritti d'Uso Civico riconosciuti
- ART. 4 Requisiti per il godimento
- ART. 5 Ampiezza del diritto
- ART. 6 Nucleo familiare
- ART. 7 Corrispettivi per il diritto d'Uso Civico
- ART. 8 Domanda di Uso Civico
- ART. 9 Commissione comunale Usi Civici
- ART. 10 Accertamento delle domande

CAPO II° - USO CIVICO DI LEGNATICO

- ART. 11 Tipologia

A) DIRITTO DI LEGNATICO

- ART. 12 Fabbricati beneficiari
- ART. 13 Masi
- ART. 14 Insediamenti produttivi
- ART. 15 Casa di abitazione
- ART. 16 Edifici condominiali
- ART. 17 Edifici con abitazione e sede commerciale
- ART. 18 Assegno scandole
- ART. 19 Aumento per segagione
- ART. 20 Permuta e piante sparse
- ART. 21 Obblighi del titolare dell'assegno
- ART. 22 Registro delle assegnazioni di Uso Civico

B) DIRITTO DI LEGNA DA ARDERE

- ART. 23 Titolari del diritto
- ART. 24 Quantitativo di legna da ardere
- ART. 25 Assegno della legna
- ART. 26 Sorveglianza

CAPO III° - USO CIVICO DI PASCOLO

- ART. 27 Uso civico di pascolo
- ART. 28 Utilizzo del pascolo tramite Società
- ART. 29 Zone bandite al pascolo

CAPO IV° - USO CIVICO DI STRAMATICO E DI ERBATICO

- ART. 30 Domande per la raccolta
- ART. 31 Esame delle domande
- ART. 32 Utilizzazione dei prodotti
- ART. 33 Norme tecniche

ART. 34 Asporto strame dai boschi

ART. 35 Autorizzazioni

CAPO V° - RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI

ART. 36 Raccolta di semi, trementina e resine

ART. 37 Raccolta di funghi, fragole, lamponi e bacche

CAPO VI° - DIRITTO DI ESCAVAZIONE SABBIA E SASSI

ART. 38 Modalità e limiti

CAPO VII° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 Sanzioni

ART. 40 Sequestro

ART. 41 Verbali di contravvenzione

ART. 42 Incaricati della sorveglianza

ART. 43 Transito sulle strade forestali

ART. 44 Concessioni oltre il Regolamento

ART. 45 Abrogazioni norme anteriori

ART. 46 Entrata in vigore

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Richiami normativi

1. Il godimento delle terre assegnata al Comune di Mezzano, rientranti nella categoria A) dell'art. 11 della legge 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici, e cioè "*terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente*", saranno godute dagli aventi diritto, nel rispetto del presente Regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Regolamento della legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332, nonché a norma di vecchie consuetudini.

ART. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le terre rientranti nella categoria suindicata, e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate dal decreto del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici di Trento n. 1235/40 emesso in data 16.12.1940, in forza dell'art. 42 del R.D. n. 332 del 26.02.1928, e dal decreto n. 452/95 emesso in data 08.01.1996.

ART. 3

Diritti d'Uso Civico riconosciuti

1. I diritti delle popolazioni sulle terre di cui all'art. 2, come sono stati accertati e riconosciuti dal predetto Commissariato, e desunti dai relativi decreti, sono i seguenti:

- a) diritto di legnatico da fuoco e da fabbrica per uso interno;
- b) diritto di pascolo con ogni sorta di bestiame svernato in Mezzano;
- c) diritto di stramatico;
- d) diritto di cavare sassi e sabbia per uso interno;
- e) diritto di taglio dell'erba;
- f) diritto di legnatico per la cottura della calce.

ART. 4

Requisiti per il godimento

1. Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16.06.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta a tutti i cittadini residenti, di fatto abitanti nel Comune di Mezzano. Inoltre tale diritto viene esteso a tutti coloro che sono iscritti nel registro dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).

2. Inoltre tale diritto, in esecuzione alla servitù esistente sul patrimonio comunale d'Uso Civico, viene esteso per diritto reale a tutti i masi situati nel territorio catastale del Comune, anche se di proprietà di persone non aventi la residenza nel Comune, purché coltivino o facciano regolarmente la manutenzione ambientale del fondo di pertinenza al rustico, secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento.

ART. 5

Ampiezza del diritto

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato, dal fabbisogno familiare e dall'altro, dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive delle terre, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano Economico di sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali.

2. I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 6
Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, è costituito da una o più persone legate fra loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e sono titolari del diritto d'Uso Civico ai sensi dell'art. 4.
2. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti il nucleo familiare, dal capofamiglia. Si considera capofamiglia chi esercita la patria potestà, la tutela o chi ha cura degli interessi e dell'amministrazione della famiglia.

ART. 7
Corrispettivi per il diritto d'Uso Civico

1. L'esercizio del diritto d'Uso Civico è gratuito.
2. Per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione), il Comune potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti, secondo quanto previsto dall'art. 46 R.D. 26.2.1928, n. 332. A tale scopo, annualmente, la Giunta comunale provvederà alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni d'Uso Civico.

ART. 8
Domanda di Uso Civico

1. Chi intende usufruire dei diritti di Uso Civico dovrà presentare apposita domanda alla Commissione comunale Usi Civici usufruendo del modulo predisposto, in due scadenze fissate al 30 settembre e al 30 Aprile dell'anno. Le domande presentate in ritardo saranno evase alla successiva scadenza temporale di cui sopra, salvo i casi di eventi calamitosi.
2. Le richieste di Uso Civico devono essere presentate nel periodo di validità della Concessione edilizia o DIA originaria e comunque entro un anno dalla data di fine lavori della licenza principale.
3. Coloro che, pur non residenti, stanno costruendo o ristrutturando la prima casa di abitazione, potranno richiedere l'Uso Civico, qualora divengano censiti entro e non oltre un anno dalla data di fine lavori della licenza principale.
4. Per i lavori soggetti ad autorizzazione edilizia vale il progetto approvato dalla Commissione Edilizia Comunale e dal Sindaco. Il fabbisogno verrà determinato sulla scorta dei disegni presentati e su sopralluogo del Custode Forestale.
5. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dal Presidente della Commissione, che si avvale del Custode Forestale quale responsabile del provvedimento e saranno sottoposte a deliberazione dalla Commissione comunale Usi Civici, tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Contro la decisione della Commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta comunale.

ART. 9
Commissione comunale Usi Civici

1. Per il controllo della gestione amministrativa è istituita una Commissione comunale Usi Civici composta dai seguenti membri:
 - a) Sindaco, con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) Assessore competente boschivo o suo delegato;
 - c) Custode Forestale comunale;
 - d) due consiglieri comunali uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.
2. Funge da segretario della Commissione il Custode Forestale.

3. Alla suddetta Commissione spetta:

a) valutare se il richiedente ha effettivamente diritto all'Uso Civico a norma del presente Regolamento;

b) per particolari casi, su segnalazione del Custode Forestale, recarsi in sopralluogo per verificare se esistono le circostanze e le necessità perché tali prodotti possano essere concessi;

c) vigilare e controllare l'effettivo uso del prodotto assegnato secondo il presente Regolamento.

4. Di norma le relazioni tecniche sui progetti di stabili ed i relativi controlli sul posto vengono eseguiti dal Custode Forestale, che relazionerà le richieste e i relativi rilievi alla Commissione.

5. La Commissione rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale.

6. La Commissione si riunisce di norma due volte all'anno secondo le date stabilite dall'art. 8 comma 1. Per cause di urgenza può essere convocata dal Presidente anche in seduta straordinaria.

ART. 10

Accertamento delle domande

1. La Commissione comunale Usi Civici, per il tramite della Giunta comunale, esegue tutti gli accertamenti necessari sia per decidere in merito alle richieste, sia per controllare successivamente l'effettivo impiego dei materiali concessi.

2. Se un censita non permette ai delegati dell'Amministrazione comunale di entrare negli stabili di sua proprietà per controllare il fabbisogno di legname insinuato o per accertare il regolare impiego di quello assegnato in precedenza, si riterrà che il fabbisogno non esista ovvero che l'impiego non sia avvenuto. In tal caso si provvederà alla confisca del legname o al pagamento del prezzo commerciale.

CAPO II° - USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 11 **Tipologia**

1. L'Uso Civico di legnatico contempla due suddivisioni generali:
 - a) diritto di legnatico da fabbrica;
 - b) diritto di legna da ardere.

A) DIRITTO DI LEGNATICO DA FABBRICA.

ART. 12 **Fabbricati beneficiari**

1. I fabbricati per i quali l'avente diritto, limitatamente alla quota di proprietà, può chiedere l'assegnazione di legname per costruzione e manutenzione sono:
 - a) i masi fuori dal centro abitato
 - b) gli insediamenti con sede artigianale, commerciale, alberghiera, agricola, di società ed enti e comunque dove egli, in qualità di proprietario, svolge la propria attività.
 - c) la casa dove risiede stabilmente o intende risiedere nei limiti stabiliti dall'art. 8 comma 3.
 - d) gli "Edifici rustici nell'abitato".
2. **Fabbricati non rientranti nella classificazione di cui al precedente comma, potranno essere valutati puntualmente dalla commissione comunale usi civici.**

ART. 13 **Masi**

1. Per maso si intende un edificio rustico, compreso nel piano regolatore generale alla voce "Baita", adibito al mantenimento del fondo circostante o dallo stesso servito. Per mantenimento si intende lo sfalcio annuale del fondo di pertinenza del maso, affinché tutta la superficie falciabile con mezzi meccanici e possibilmente anche a mano, venga mantenuta a prato.
 2. Qualora detto fondo divenga incolto, boscato o comunque non venga mantenuto a prato, l'edificio perde tutti i diritti d'Uso Civico, non configurandosi così né l'uso agricolo, né la manutenzione ambientale del fondo.
 3. Qualora il proprietario decidesse di bonificare un fondo con rustico, anche rudere, trasformandolo in terreno agricolo e sfalciandolo annualmente, a bonifica avvenuta tale rustico avrà ancora diritto ad Uso Civico.
 4. **Tale diritto non si applica nei casi in cui i masi, posti all'interno delle aree individuate dal consiglio comunale come aree per residenza ordinaria nell'ambito della classificazione delle baite, si siano trasformati di fatto negli anni in case di seconda abitazione. Sarà compito della commissione usi civici valutare le specifiche richieste.**
 5. **Per i masi, ovvero costruzioni rustiche (casera e tabià) con i relativi fondi coltivati, sarà concesso il legname rotondo in bosco per l'ordinaria manutenzione, intesa come la normale sostituzione con buona economia delle parti in legno deperite o vetuste, e per la straordinaria manutenzione, intesa come la completa ristrutturazione o rifacimento. Sarà inoltre assegnato l'uso civico per interventi di coibentazione nella misura di mc. 0,140/mq.**
- 5 bis. **Per le nuove costruzioni rustiche, "casera, stalla e tabià", sarà concesso limitando limitando la concessione alle sole effettive esigenze agricole, secondo le norme vigenti di iscrizione all'albo dei contadini e per un quantitativo come previsto all'art. 14 comma 2 , relativo agli insediamenti produttivi.**

6. Sarà inoltre concesso l'Uso Civico con legname rotondo, per opere di manufatti in legno quali lontene, laibi, pontoni, magoni, canali di gronda, chiudende ed altro per manutenzioni di piccola entità. Non sarà concesso l'Uso Civico per la costruzione ex novo di magazzini, depositi attrezzi agricoli, tettoie, "barchi" e legnaie.

7. Sono esclusi dall'assegnazione gli aventi diritto che abbiano goduto dei contributi erogati da altri enti pubblici per i medesimi lavori.

8. Dell'assegnazione dell'Uso Civico per le fattispecie di cui al presente articolo si potrà beneficiare una sola volta ogni 30 (trenta) anni, con effetto retroattivo dalla data di approvazione del presente Regolamento, salvo i casi di comprovata necessità, quali eventi calamitosi imprevedibili.

9. Il venir meno dell'uso agricolo e della manutenzione ambientale del fondo del maso fatto oggetto di assegnazione di legname di Uso Civico, comporta il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune secondo il valore attualizzato del legname. Quest'onere si estingue dopo dieci anni.

ART. 14

Insedimenti produttivi

1. Al titolare del diritto d'Uso Civico per la costruzione e ristrutturazione di insediamenti produttivi di cui al punto b) dell'art. 12 spetta solo per la costruzione del tetto dello stabile nella misura di mc 0,140/mq per un tetto coibentato e di mc 0,110/mq per un tetto non coibentato.

2. Il quantitativo massimo per unità è di 50 (cinquanta) mc., comprensivo di qualunque opera in legno, **di legname segato maggiorato dello sfrido di cui all'art. 19.**

3. Per le nuove tipologie "bio- insediamenti in legno" verrà assegnato il legname ad Uso Civico come al precedente comma, escludendo tutte le altre parti in legno costituenti l'edificio.

4. La successiva trasformazione dell'insediamento, oggetto di precedente assegnazione di Uso Civico, in casa di abitazione o altro servizio, comporta il rimborso del legname ottenuto al prezzo di mercato. Questo onere si estingue dopo dieci anni.

5. Dell'assegnazione dell'Uso Civico per le fattispecie di cui al presente articolo si potrà beneficiare una sola volta ogni 30 (trenta) anni, con effetto retroattivo dalla data di approvazione del presente Regolamento, ed essa non sarà ripetuta qualora il proprietario venda, ceda o resti senza insediamento per qualsiasi motivo, salvo i casi di comprovata necessità, quali eventi calamitosi imprevedibili.

6. Qualora il proprietario venda l'immobile fatto oggetto di assegnazione di legname di Uso Civico, ciò comporta il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune secondo il valore attualizzato del legname. Quest'onere si estingue dopo dieci anni.

ART. 14 BIS

1. Per gli edifici rustici presenti nell'abitato, si concede il legname ad uso civico per interventi di ristrutturazione straordinaria del tetto nella misura di mc. 0,110 al mq.

2. Se successivamente verrà richiesto il cambio di destinazione d'uso a prima casa di abitazione, sarà calcolata la differenza per tutte le altre parti in legno fermo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 15.

ART. 15

Casa di abitazione

1. Per casa di abitazione si intende la dimora dove il richiedente risiede o intende risiedere, nei limiti stabiliti dall'art. 8 comma 3, compresa nella zona considerata nel piano regolatore generale.

2. Il titolare del diritto può ottenere un quantitativo di legname da opera per la costruzione dell'abitazione della propria famiglia, qualora ne sia all'atto di richiesta sprovvisto o sia

proprietario di un'abitazione con superficie abitabile minima inferiore agli standard di cui alla normativa provinciale vigente.

3. Il quantitativo di legname da assegnarsi è quello, in proporzione, riferito all'abitazione avente la superficie massima di mq 120, pari ad un'assegnazione di mc 0,140/mq per la superficie del tetto, il legname per i soppalchi interni con altezza media di m 1,80, per i serramenti, i poggianti, le scale e i rivestimenti vari secondo tabella -A- in calce al Regolamento.

4. Il quantitativo massimo per unità è di 35 (trentacinque) mc. 35mc., comprensivo di qualunque opera in legno, **di legname segato maggiorato dello sfrido di cui all'art. 19.**

5. Per le nuove tipologie "bio- case in legno" verrà assegnato il legname ad Uso Civico come al precedente comma, escludendo tutte le altre parti in legno costituenti l'edificio.

6. Non verrà assegnato l'Uso Civico per le case di seconda abitazione.

7. Dell'assegnazione dell'Uso Civico per la fattispecie di cui al presente articolo si potrà beneficiare una sola volta ogni 30 (trenta) anni, con effetto retroattivo dalla data di approvazione del presente Regolamento, ed essa non sarà ripetuta qualora il proprietario venda, ceda o resti senza casa per qualsiasi motivo, salvo i casi di comprovata necessità, quali eventi calamitosi imprevedibili.

8. Qualora il proprietario venda l'immobile fatto oggetto di assegnazione di legname di Uso Civico, ciò comporta il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune secondo il valore attualizzato del legname. Quest'onere si estingue dopo dieci anni.

ART. 16

Edifici condominiali

1. Per le nuove costruzioni di edifici con sistema condominiale, con minimo di due appartamenti, verrà concesso agli aventi diritto un contributo massimo di legname, per unità abitativa, pari a:

- a) unità bifamiliari mc 20 (venti);
- b) unità da 3 a 4 appartamenti mc 15 (quindici);
- c) unità con più di 5 appartamenti mc 12 (dodici).

ART. 17

Edifici con abitazione e sede commerciale

1. Per eventuali nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici già esistenti, atte a svolgere abitazione e sede di attività commerciale, artigianale o comunque lavorativa in proprio, si darà un contributo in legname di mc 12 (dodici) riferito all'unità abitativa.

ART. 18

Assegno scandole

1. Per l'ordinaria manutenzione di tetti a scandole si darà, come sempre praticato in passato, una pianta da scandole di volume massimo di mc 4 (quattro), previo il riconoscimento del fabbisogno.

2. Per la straordinaria manutenzione intesa come la nuova costruzione o il totale rifacimento del manto a scandole, sarà accordato il legname ad Uso Civico, in sostituzione delle piante da scandole, calcolando uno spessore di mm 60 di legname su tutto il manto di copertura.

ART. 19

Aumento per segazione

1. Il fabbisogno del legname occorrente, sia per travatura, sia per tavolame, sarà soddisfatto con l'assegno di legname tondo in bosco, conteggiando l'aumento per sfrido di segazione, sul fabbisogno segato, del 25 %.

ART. 20

Permuta e piante sparse

1. Il titolare del diritto d'Uso Civico potrà altresì permutare il legname ricevuto in bosco al libero commercio.
2. Qualora un censita necessiti di legname da opera che esuli dall'Uso Civico, potrà farne domanda alla Giunta comunale che, con apposita delibera e modalità, concederà l'assegno di piante secche o divelte (piante sparse) poste in siti lontani e non commercialmente sfruttabili.

ART. 21

Obblighi del titolare dell'assegno

1. Il censita, avuto il legname da opera in bosco, ha i seguenti obblighi :
 - a) porre in opera il legname entro un anno dalla data di assegno (**o comunque entro i termini previsti nella concessione o autorizzazione edilizia**). Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe concesse, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;
 - b) attenersi alle norme previste dal presente Regolamento, nonché a quelle prescritte dai Regolamenti Forestali vigenti;
 - c) provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri che utilizza per recarsi ad esercitare il diritto di Uso Civico, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale.

ART. 22

Registro delle assegnazioni di Uso Civico

1. Il Custode Forestale annota in un apposito registro le assegnazioni di Uso Civico di legnatico, indicando il titolare del diritto, il fabbricato beneficiario, la data e le motivazioni che hanno dato luogo alla concessione dell'Uso Civico.

B) DIRITTO DI LEGNA DA ARDERE

ART. 23

Titolari del diritto

1. Al percepimento della legna da ardere hanno diritto tutti i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il diritto si esplica mediante la raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di piante resinose e/o cedue da taglio.
3. Secondo gli usi locali la legna è costituita da rami, cortecchia, fascine, cimali, tassi giacenti sul letto di caduta in bosco, piante secche in piedi o divelte poste in siti non raggiungibili e non commercialmente sfruttabili dal Comune, legna proveniente da tagli di sfolli e diradamenti.

ART. 24

Quantitativo di legna da ardere

1. La Giunta comunale stabilirà annualmente il quantitativo di legna da ardere, nonché l'eventuale corrispettivo di cessione agli utenti della stessa, tenuto conto delle località di assegno e degli speciali diritti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Non si potrà chiedere contributo in denaro per mancato assegno di legna.
3. Quando sono soddisfatte le richieste di legna da ardere e di legname da fabbrica degli aventi diritto, su richiesta dell'Amministrazione comunale in sede di Sessione Forestale, l'Autorità Forestale determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere posti in vendita, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento. Inoltre procederà agli assegni boschivi in una o più zone conciliando gli interessi degli aventi diritto con quelli della conservazione e del miglioramento del bosco.

ART. 25

Assegno della legna da ardere

1. A giudizio della Giunta comunale, la legna occorrente per i bisogni delle famiglie potrà essere fornita dal Comune già preparata sul letto di caduta o in piedi mediante consegna di piante. Nel caso di legna già preparata, la Giunta comunale potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute allo scopo.
2. Il Comune, prima di procedere all'assegno di piante in piedi, potrà pretendere che si utilizzino i cascami provenienti dai tagli ad uso commercio e non, anche se posti in zone boschive lontane dalle strade forestali.
3. Qualora il legname della consegna lo consenta, è permesso al beneficiario di ricavarne assame o travatura, purché lo stesso sia adibito tassativamente all'uso familiare e non comporti ulteriore assegno di legna.
4. L'asportazione di piante verdi, secche in piedi o divelte non è consentita senza l'autorizzazione del Sindaco che ne disciplinerà l'uso tramite il Custode Forestale.
5. La Giunta comunale fisserà di volta in volta, un termine preciso entro il quale dovranno essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe debitamente motivate, l'Amministrazione Comunale disporrà come meglio ritiene delle "consegne di legna" non utilizzate.
6. Per i figli prossimi a formare un nucleo familiare la Giunta comunale concederà il quantitativo di legna da ardere necessario per l'anno solare in corso.
7. È demandato al Custode Forestale la tenuta dei registri dai quali emerga la data e la zona di assegno agli aventi diritto.

ART. 26 Sorveglianza

1. Non sono consentite alienazioni di legna assegnata con Uso Civico sia dentro che fuori il territorio comunale.
2. L'avente diritto deve attenersi alle norme previste dal presente Regolamento, nonché a quelle prescritte dai Regolamenti Forestali vigenti. Inoltre deve provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri che utilizza per recarsi ad esercitare il diritto di Uso Civico secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode Forestale.
3. Sorveglianza, controllo e ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso concesso a qualsiasi titolo, spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo del Custode Forestale e degli altri Agenti comunali.

CAPO III° - USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 27

Uso Civico di pascolo

1. I terreni pascolativi dei beni di Uso Civico sono aperti all'Uso Civico di pascolo per gli aventi diritto a termine delle vigenti leggi e del presente Regolamento.

ART. 28

Utilizzo del pascolo tramite Società

1. Se al pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame per la sua lontananza del paese o per altre cause, il pascolo potrà essere esercitato, nei modi di cui al presente Regolamento, dalle Società economiche di agricoltori (Società Allevatori Bovini, Società Bovine di malga o simili).

2. L'affittanza è subordinata all'osservanza delle norme stabilite dall'apposito disciplinare d'uso delle malghe.

ART. 29

Zone bandite al pascolo

1. Sono esclusi temporaneamente al pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale), perché molto radi, deperienti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dall'Autorità Forestale. Così saranno pure escluse quelle plaghe di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi e ciglionandosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico in sede di sessione forestale.

2. La riapertura del pascolo verrà stabilita dalla competente Autorità su proposta dell'Autorità forestale o a richiesta degli interessati.

CAPO IV° - USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO

ART. 30

Domande per la raccolta

1. I censiti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione comunale.

ART. 31

Esame domande

1. In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno in quali zone si potrà raccogliere lo stame e tagliare l'erba, stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.
2. La Giunta comunale, sulla base delle domande presentate e delle zone ammesse all'utilizzazione, deciderà quali domande possono essere accolte.

ART. 32

Utilizzazione dei prodotti

1. Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati per lo scopo cui sono stati richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.

ART. 33

Norme tecniche

1. La raccolta dello stame e dell'erba nei boschi dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" vigenti per la provincia di Trento.
2. Le infrazioni saranno punite a mente delle disposizioni delle predette prescrizioni.

ART. 34

Asporto di stame dai boschi

1. Lo stame raccolto nei boschi demaniali dovrà essere asportato dagli stessi al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammucchiamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

ART. 35

Autorizzazioni

1. Le persone trovate nel bosco a raccogliere stame o erba di bosco senza autorizzazione o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione anche se aventi diritto.

CAPO V° - RACCOLTA DI PRODOTTI SECONDARI

ART. 36

Raccolta di semi, trementina e resine

1. La raccolta di semi forestali, trementina e resine è regolata dagli artt. 17 e 21 delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale".
2. I censiti che intendano procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra, dovranno presentare domanda all'Amministrazione comunale che la inoltrerà all'Autorità forestale per le decisioni di competenza con in calce il proprio motivato parere.

ART. 37

Raccolta di funghi, fragole, lamponi e bacche

1. La raccolta di funghi, fragole, lamponi e bacche è libera a tutti i censiti nel rispetto della normativa vigente. Essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

CAPO VI° - DIRITTO DI ESCAVAZIONE SASSI E SABBIA

ART. 38

Modalità e limiti

1. I diritti di carbonizzazione, estrarre sabbia, ghiaia, sassi (qualora si tratti di materiale non superficiale), esercizio di cave, ecc., dovranno essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità competente a norma delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO VII° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 Sanzioni

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali o non costituiscano violazione al codice penale, in particolare all'art. 627.

ART. 40 Sequestro

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo Regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'art. precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

ART. 41 Verbali di contravvenzione

1. I verbali di contravvenzione sono elevati dagli Organi di vigilanza, trasmessi al Sindaco e, per conoscenza, all'Ufficio forestale competente per territorio.

ART. 42 Incaricati della sorveglianza

1. Il Custode Forestale e gli Agenti comunali sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione del presente Regolamento.

ART. 43 Transito sulle strade forestali

1. Solo per l'esercizio del diritto di Uso Civico di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla L.P. 48/1978 e s.m.. Eventuali concessioni non previste dalla legge in parola, saranno date dal Sindaco volta per volta.

ART. 44 Concessioni oltre il Regolamento

1. Eventuali concessioni tese a sfruttare i beni di Uso Civico e non previste dal presente Regolamento, dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla Giunta comunale, per particolari e straordinarie circostanze.

ART. 45 Abrogazioni norme anteriori

1. Le disposizioni anteriori od in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

ART. 46 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione come previsto dall'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.